



Balestrieri Impianti s.r.l.

Linee guida per l'adozione, l'implementazione e l'attuazione
del modello di organizzazione, gestione e controllo

Versione approvata dall'Amministratore in data 20.02.2023

Definizioni	5
Struttura del documento	7
Parte Generale	8
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	8
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	8
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	8
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	15
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello	17
1.5. I reati commessi all'estero	18
1.6. Le sanzioni	18
1.7. Le vicende modificative dell'ente	20
2. La Società ed il suo sistema di controllo interno	20
3. Finalità del Modello	21
4. Modello e principi etici	22
5. Metodologia di predisposizione del Modello	26
6. Modifiche ed aggiornamento del Modello	29
7. Rapporti con il modello di organizzazione, gestione e controllo di Balestrieri Holding S.p.A.	30
8. Reati rilevanti per la Società	30
9. Destinatari del Modello	31
10. Organismo di Vigilanza	32
10.1. Funzione	32
10.2. Requisiti e composizione	32
10.3. Requisiti di eleggibilità	34
10.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	35
10.5. Attività e poteri	36
10.6. Flussi informativi da e verso l'OdV	37
10.7. Flussi informativi verso l'OdV di Balestrieri Holding S.p.A.	40
11. Whistleblowing	40
11.1. La procedura di whistleblowing	41
11.2. Ambito di applicazione per la procedura di whistleblowing	41
12. Prestazioni da parte di terzi	42
13. Sistema sanzionatorio	43
13.1. Principi generali	43
13.2. Misure disciplinari	44
14. Comunicazione e formazione	46
14.1. Formazione: personale neo-assunto	47
Parte Speciale	49
1. Introduzione	49
2. Principi generali di comportamento	49
3. Protocolli generali di prevenzione	49
SEZIONE A	52
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	52
A1. Premessa	52
A2. Reati astrattamente configurabili	53
A3. Attività sensibili	56
A4. Principi generali di comportamento	58
A5. Protocolli specifici di prevenzione	60
A6. Flussi informativi verso l'OdV	70

SEZIONE B.....	71
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	71
B1. Reati astrattamente configurabili.....	71
B2. Attività sensibili	72
B3. Protocolli specifici di prevenzione.....	73
B4. Flussi informativi verso l'OdV.....	75
SEZIONE C	76
Delitti di criminalità organizzata/Reati Transnazionali	76
C1. Reati astrattamente configurabili	76
C2. Attività sensibili	77
C3. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	77
C4. Protocolli specifici di prevenzione.....	78
C5. Flussi informativi verso l'OdV.....	80
SEZIONE D	81
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti e segni di riconoscimento	81
D1. Reati astrattamente configurabili	81
D2. Attività sensibili	81
D3. Protocolli specifici di prevenzione.....	82
D4. Flussi informativi verso l'OdV.....	82
SEZIONE E.....	83
Reati societari	83
E1. Reati astrattamente configurabili.....	83
E2. Attività sensibili	85
E3. Protocolli specifici di prevenzione.....	86
E4. Flussi informativi verso l'OdV.....	91
SEZIONE F.....	92
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime	92
F1. Reati applicabili.....	92
F2. Attività sensibili	94
F.2.1 Premessa	95
F.2.2. Le attività sensibili	95
F3. Principi generali di comportamento.....	97
F4. Protocolli specifici di prevenzione	98
F5. Ulteriori controlli.....	105
F6. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.....	108
F7. Flussi informativi verso l'OdV.....	109
SEZIONE G.....	110
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio.....	110
G1. Reati astrattamente configurabili.....	110
G2. Premessa: i reati di riciclaggio, auto-riciclaggio ed impiego.....	110
G3. Attività sensibili.....	110
G4. Protocolli specifici di prevenzione.....	111
G4.1 Procedura Supply Chain.....	111
G4.2 Principi Generali.....	111
G4.3 Controlli.....	113
G4.4 Gestione Fornitori beni e Servizi.....	114
G4.5 Gestione Contratti Smaltimento Rifiuti.....	115
G4.6 Gestione Risorse Finanziarie	116
G5. Risk Assesment e Gap Analysis.....	118

SEZIONE H.....	120
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	120
H1. Reati astrattamente configurabili.....	120
H2. Attività sensibili.....	120
H3. Protocolli specifici di prevenzione.....	120
H4. Flussi informativi verso l'OdV.....	121
SEZIONE I.....	123
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	123
I1. Reato astrattamente configurabile.....	123
I2. Prevenzione.....	123
SEZIONE L.....	124
Reati Ambientali.....	124
L1. Reati astrattamente configurabili.....	124
L2. Attività sensibili.....	124
L3. Riferimenti normativi.....	124
L3.1 Normativa Cogente.....	124
L3.2 Normativa Certificativa.....	125
L3.3 Normativa Aziendale.....	125
L.4 Reati astrattamente configurabili.....	125
L.5 Attività Sensibili.....	127
L.6 Protocolli Generali di Prevenzione.....	128
L.7 Protocolli Specifici di Prevenzione.....	130
L.8 Modalità Operative.....	134
L8.1 Classificazione dei Rifiuti.....	135
L8.2 Analisi Chimico Fisica dei rifiuti.....	135
L8.3 Gestione dei Rifiuti Infiammabili e/o Combustibili.....	136
L8.4 Gestione del Deposito Temporaneo.....	136
L8.5 Gestione trattamento e trasformazione del rifiuto.....	137
L8.6 Dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti.....	139
L8.7 Controllo corretta gestione rifiuti prodotti da imprese di manutenzione.....	139
L8.8 Gestione delle RegISTRAZIONI.....	140
L.9 Responsabilità.....	140
L.10 Risk Assesment e Gap Analysis.....	141
SEZIONE M.....	151
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	151
M1. Reati astrattamente configurabili.....	151
M2. Attività sensibili.....	151
M3. Protocolli specifici di prevenzione.....	152
M4. Flussi informativi verso l'OdV.....	152
SEZIONE N.....	153
Reati tributari.....	153
N1. Reati astrattamente configurabili.....	153
N2. Attività sensibili.....	156
N3. Protocolli specifici di prevenzione.....	156
N4. Flussi informativi verso l'OdV.....	158

Definizioni

- **Società:** Balestrieri Impianti s.r.l. con sede in Angri (SA), Via R. Raiola n. 59.
- **Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Attività sensibili:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione.
- **Pubblico ufficiale:** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.
- **Incaricato di pubblico servizio:** colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al 31 marzo 2014 ed al 01 giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Linee guida I.S.P.R.A.:** documento-guida dello Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale aggiornato a dicembre 2015 per la adozione del modello organizzativo e gestionale di cui al Decreto.
- **Modello:** Linee guida per l'adozione, l'implementazione e l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **Codice di Comportamento:** Codice di Comportamento (Linee guida e normative di integrità e trasparenza) adottato dalla Società.
- **Organi sociali:** Organo Amministrativo e della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.

-
- **Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
 - **Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
 - **Partner:** controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
 - **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Balestrieri Impianti s.r.l.
 - **Strumenti di attuazione del Modello:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, ecc., quali ad esempio Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure.

Struttura del documento

Il presente documento è composto da una **Parte Generale** e una **Parte Speciale**.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la Società, l'indicazione dei destinatari del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività “sensibili” – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte – ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il *risk self assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- gli Strumenti di attuazione del Modello.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda.

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia, fondando la decisione sul principio di territorialità.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per le fattispecie incluse nel catalogo dei reati-presupposto e, dunque, richiamate dal Decreto in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Allo scopo di esaminare le aree della Balestrieri Impianti s.r.l. esposte a rischio-reato è opportuno elencare i reati che alla data di approvazione del presente documento risultano comporre il *numerus clausus* dei predicate-crimes:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n.146);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);

-
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

In dettaglio, la responsabilità amministrativa degli enti è quindi prevista in correlazione alla commissione dei seguenti reati:

Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25):

- *malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 316-bis c.p.);
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 316-ter c.p.);
- *frode nelle pubbliche forniture* (art. 356 c.p.);
- *truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
- *frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea* (art. 640-ter c.p.);
- *indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo Europeo Agricolo* (art. 2 l. 898/1986);
- *delitti di falsità materiale o ideologica* (artt. da 476 a 493 c.p.);
- *corruzione* (artt. 318, 319, 320 e 322-bis c.p.);
- *istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *corruzione in atti giudiziari* (art. 319 ter c.p.);
- *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater c.p.);
- *concussione* (art. 317 c.p.);
- *peculato* (art. 314 c.p.), *peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.), *abuso di ufficio* (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Criminalità informatica e illecito trattamento di dati (art. 24-bis):

- *falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria* (art. 491 bis c.p.);
- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615 ter c.p.);
- *detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615 ter c.p.);
- *diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615 quinquies c.p.);
- *intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617 quater c.p.);
- *installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617 quinquies c.p.);
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635 bis c.p.);
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635 ter c.p.);
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635 quater c.p.);
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.);
- *frode informatica* (art. 640 ter c.p.);
- *frode informatica con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale* (art. 640 ter, co. 3 c.p.);
- *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).

- *associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
- *associazioni di tipo mafioso, anche straniere* (art. 416-bis c.p.);
- *scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416 ter c.p.);
- *sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione* (art. 630 c.p.);
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (artt. 73 e 74 del DPR 309/09);

-
- *illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo* (art. 407 co. 2, lettera a), numero 5).

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis):

- *falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.);
- *fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
- *spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
- *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
- *uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464, commi 1 e 2 c.p.);
- *falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
- *contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* (art. 473 c.p.);
- *introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1):

- *turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.);
- *frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.);
- *vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.);
- *vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.);
- *fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517 ter c.p.);
- *contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517 quater c.p.);
- *illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 bis c.p.);
- *frodi contro le industrie internazionali* (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter):

- *false comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *fatti di lieve entità* (art. 2621 bis c.c.);
- *false comunicazioni sociali delle società quotate* (art. 2622 commi 1 e 3 c.c.);
- *falso in prospetto* (art. 2623 c.c.);
- *falsità nelle relazioni e comunicazioni* (art. 2624 c.c.);
- *impedito controllo* (art. 2625 comma 2 c.c.);
- *formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.);
- *indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
- *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.);
- *indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.);
- *istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis c.c.);
- *illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629 bis c.c.);

-
- *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638, co. 1-2 c.c.).

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-quater):

- *associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (art. 270 bis c.p.);
- *assistenza agli associati* (art. 270 ter c.p.);
- *arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 20-quater c.p.);
- *addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 20-quinquies c.p.);
- *attentato per finalità terroristiche o di eversione* (art. 280 c.p.);
- *atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* (art. 280 bis c.p.);
- *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione* (art. 289 bis c.p.);
- *istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato* (art. 302 c.p.);
- *cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione* (artt. 304 e 305 c.p.);
- *banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata* (artt. 306 e 307 c.p.);
- *reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;*
- *reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999.*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1):

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù* (art. 600 c.p.);
- *tratta di persone* (art. 601 c.p.);
- *alienazione e acquisto di schiavi* (art. 602 c.p.);
- *prostituzione minorile* (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.);
- *pornografia minorile* (art. 600 ter c.p.);
- *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600 quinquies c.p.);
- *detenzione di materiale pornografico* (art. 600 quater c.p.), *anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale* (art. 600 quater.1 c.p.);
- *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603 bis c.p.);
- *adescamento di minorenni* (art. 609-undecies c.p.).

Reati di "abuso di mercato" (art. 25-sexies):

- *abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 d.lgs. 24.2.1998 n. 58);
- *manipolazione del mercato* (art. 185 d.lgs. 24.2.1998 n. 58).

Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies):

- *omicidio colposo* (art. 589 c.p.);
- *lesioni personali colpose* (art. 590, comma 3 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):

- *ricettazione* (art. 648 c.p.);

-
- *riciclaggio* (art. 648 bis c.p.);
 - *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648 ter c.p.);
 - *autoriciclaggio* (art. 648 ter, comma 1, c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1):

- *indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito e di pagamento* (art. 493-ter c.p.);
- *detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti* (art. 493-quater c.p.);
- *frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale* (art. 640-ter, comma 2, c.p.).

Reati "transnazionali" (art. 10, Legge 146/2006):

- *associazione per delinquere* (art. 416 c.p.);
- *associazione di tipo mafioso anche straniera* (art. 416 bis c.p.);
- *associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti* (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- *disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998);
- *riciclaggio* (art. 648 bis c.p.);
- *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648 ter c.p.);
- *atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto* (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 25.7.1998 n. 286);
- *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377 bis c.p.);
- *favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies):

- *duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno (musicali, libri, pubblicazioni ecc.)* (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171-septies, 171-octies della Legge numero 633/1941).

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

- *induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies):

- *uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis, c.p.);
- *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis, c.p.);
- *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose* (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- *attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- *inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio* (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- *violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti* (art. 258, D.Lgs. 152/2006) (l'entrata in vigore di detta ipotesi è legata all'effettiva entrata in vigore del SISTRI);
- *traffico illecito di rifiuti* (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- *associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti*. (art. 260, D.Lgs. 152/2006);

-
- *condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate* (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
 - *emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni* (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
 - *detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione* (L. n. 150/1992);
 - *produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente* (L. n. 549/1993);
 - *inquinamento provocato dalle navi* (D. Lgs. n. 202/2007);
 - *inquinamento ambientale* (art. 452 bis c.p.);
 - *disastro ambientale* (art. 452 quater c.p.);
 - *delitti colposi contro l'ambiente* (art. 452 quinquies c.p.);
 - *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies c.p.);
 - *circostanze aggravanti* (art. 452-octies c.p.).

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).

Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).

- *Frode in competizioni sportive* (art. 1, l. 401/1989);
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa* (art. 4, l. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, D.lgs. 74/2000);
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8, D.lgs. 74/2000);
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11, D.lgs. 74/2000);
- *Dichiarazione infedele* (art. 4, D.lgs. 74/2000), *omessa dichiarazione* (art. 5, D.lgs. 74/2000) e *indebita compensazione* (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000), esclusivamente se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

- *Violazioni del Testo Unico in materia doganale* (D.P.R. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septesdecies).

- *Furto di beni culturali* (art. 518-bis c.p.);
- *Appropriazione indebita di beni culturali* (art. 518-ter c.p.);
- *Ricettazione di beni culturali* (art. 518-quater c.p.);
- *Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali* (art. 518-octies c.p.);
- *Violazioni in materia di alienazione di beni culturali* (art. 518-novies c.p.);
- *Importazione illecita di beni culturali* (art. 518-decies c.p.);
- *Uscita o esportazione illecite di beni culturali* (art. 518-undecies c.p.);
- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici* (art. 518-duodecies c.p.);
- *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

- *Riciclaggio di beni culturali* (art. 518-sexies c.p.);
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 518-terdecies c.p.).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 8 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza

dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo consapevolmente il Modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Sebbene la efficace adozione di un modello costituisca causa di non punibilità indipendentemente dalla circostanza che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più stringente per l'ente laddove il reato sia ascrivibile a un apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che l'autore ha realizzato il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in

quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di uno dei reati inseriti nel catalogo dei predicate-crimes.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- **idoneo**, ovvero ragionevolmente in grado di prevenire il reato o i reati commessi;
- **concretamente attuato**, ovvero effettivamente applicato nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero. Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- *sanzioni interdittive*: tali sanzioni si applicano, in aggiunta a quelle pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

-
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- *confisca*: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. La Società ed il suo sistema di controllo interno

Balestrieri Impianti s.r.l., il cui capitale sociale è interamente sottoscritto da Balestrieri Holding S.R.L. in qualità di socio unico, opera nel settore dei servizi ecologici ed ambientali sul territorio nazionale mediante contratti di appalto sottoscritti con soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il modello di business comprende servizi finalizzati al trattamento e recupero dei residui della pulizia stradale con tecnologia soil-washing per la produzione di materia prima certificata quale sabbia, ghiaia, ghiaietto con soggetti privati e/o società di capitali che scelgono di rivolgersi alla Società.

Il sistema di *corporate governance* della Società è così articolato:

- **Assemblea:** è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservata dalla legge o dallo Statuto;

-
- **Amministratore unico:** la società si avvale del sistema monistico di gestione. L'Amministratore ha pieni poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione o limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

3. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituisce il fondamento del sistema di governo della Società ed implementa il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di risk management;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e nel più breve tempo possibile il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, volti ad evitare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

4. Modello e principi etici

La Società, inoltre, con il presente Modello adotta i seguenti principi etici che devono permeare il comportamento di tutti i suoi destinatari come definiti al successivo paragrafo 8.

Di conseguenza il Modello presuppone il rispetto di quanto prescritto dai principi etici che seguono, e forma con essi un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica e alla trasparenza.

I principi etici della Società costituiscono il fondamento essenziale del Modello.

✓ **Applicazione del Codice di Comportamento**

L'Amministratore unico è l'organo responsabile più elevato per l'implementazione del presente Codice di Comportamento e sono state introdotte misure adeguate al fine di garantire la conoscenza del Codice e la sua applicazione nell'ambiente lavorativo.

L'Internal Audit controlla l'applicazione e l'attuazione del Codice e, con la supervisione collaborazione dell'Organismo di Vigilanza per temi collegati al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, decide in merito ad ogni questione inerente l'interpretazione e l'applicazione del Codice che non possa essere risolta in modo soddisfacente dalla normale organizzazione gerarchica della Società.

Chiunque desiderasse maggiori informazioni, può contattare l'Internal Audit tramite e-mail all'indirizzo: dpo@balestrierimpianti.eu.

✓ **Osservanza del Codice di comportamento**

Le linee guida del Codice prevalgono sulle istruzioni impartite dall'organizzazione gerarchica interna, laddove eventualmente in contrasto e l'accettazione delle linee di condotta stabilite in questo Codice è condizione per l'instaurare e mantenere un rapporto di impiego o collaborazione professionale.

L'applicazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali e non delegabili di ciascuno che, una volta informato, non potrà invocare, a giustificazione del proprio inadempimento, la mancanza di conoscenza del Codice o l'aver ricevuto istruzioni contrarie.

Si auspica che tutti adottino un comportamento propositivo e siano evitati atteggiamenti di tolleranza passiva di fronte a possibili infrazioni. Qualora dovessero essere rilevate deviazioni rispetto ai principi delineati, tali comportamenti devono essere segnalati alle strutture aziendali preposte.

Si auspica altresì che ogni Collaboratore cooperi, ove richiesto, in caso di indagini interne.

✓ **Segnalazioni di violazione del Codice di Comportamento**

La Società vieta qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dallo spirito e dalle prescrizioni del presente Codice, anche qualora il comportamento sia realizzato con l'intenzione di arrecare un vantaggio alla Società stessa.

Tutti i soggetti chiamati al rispetto del Codice hanno il diritto/dovere di segnalare comportamenti difformi, anche presunti, all'Organismo di Vigilanza che risponde a qualsiasi domanda, richiesta di chiarimento, segnalazione di situazioni o comportamenti che violino i principi del Codice di Comportamento.

Eventuali segnalazioni dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica: odv@balestrierimpianti.eu. o comunicare al seguente numero di telefonico: +39 081.5133249.

Le segnalazioni saranno analizzate sulla base delle procedure previste dall'Organismo di Vigilanza della Società. Sarà inoltre salvaguardato l'anonimato del segnalante.

La Società ha adottato tutte le misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante, ad assicurare il carattere riservato delle informazioni ricevute, l'equo trattamento dei soggetti coinvolti in condotte contrarie al Codice e il diritto di difesa di ciascuno.

I principi espressi nel Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro con la Società ed eventuali violazioni potranno dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, ove applicabili, saranno comminate nel rispetto del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori e potranno condurre, compatibilmente con la gravità dell'infrazione, fino al licenziamento con giusta causa e ad azioni legali, che potranno essere intentate dalla Società anche dopo il licenziamento.

✓ **Conformità alle leggi**

Chiunque operi all'interno o in nome e per conto ovvero abbia funzioni di amministratore, di sindaco, di revisore o di organismo di vigilanza della Società deve svolgere le proprie mansioni in conformità alle leggi, alle regolamentazioni interne o esterne e alle linee guida del presente Codice sulla base di un impegno personale all'onestà, alla lealtà verso la Società e alla trasparenza in tutte le attività lavorative.

✓ **Trasparenza delle informazioni**

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i tirocinanti e i professionisti della Società devono adottare tutte le misure necessarie a rendere trasparenti le informazioni verso l'Amministratore e i propri superiori.

Il comportamento non deve in alcun caso essere improntato all'occultamento delle informazioni.

✓ **Conflitti di interessi e doveri di lealtà e non concorrenza**

I conflitti di interesse devono essere evitati.

Tutti i Collaboratori devono agire esclusivamente in funzione del perseguimento dei fini istituzionali della Società, in conformità ai valori aziendali, evitando ogni situazione di conflitto di interessi.

Si intende per conflitto di interessi ogni situazione, attuale o potenziale, nella quale il comportamento (inteso quale azione, il giudizio o decisione) del Collaboratore possa essere influenzato da un interesse personale diretto o indiretto, tale da comprometterne l'imparzialità o tale da ingenerare nella pubblica opinione sospetti, pur se infondati, circa la mancanza di imparzialità.

Si intende per interesse personale del Collaboratore un interesse di qualsiasi natura, patrimoniale e non patrimoniale, compreso quello derivante dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali, di superiori gerarchici o colleghi, proprio del Collaboratore o di terzi, compresi coniuge, conviventi, parenti e di affini entro il secondo grado del Collaboratore stesso o soggetti con cui il Collaboratore abbia rapporti di frequentazione abituale o persone fisiche o

giuridiche con cui il Collaboratore abbia causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di cui sia tutore, curatore, procuratore, agente, socio, amministratore, collaboratore a qualsiasi titolo.

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il Collaboratore, all'atto dell'inizio del rapporto contrattuale di collaborazione o di lavoro dipendente o di qualsiasi altro tipo con la Società, deve informare per iscritto di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti pubblici che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla attività svolta nell'interesse della Società, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Tutti i Collaboratori devono fornire immediata comunicazione scritta, nel caso in cui dovessero esserci mutamenti rispetto alle situazioni comunicate all'avvio del rapporto contrattuale con la Società.

Tutti i Collaboratori devono valutare in modo equo, obiettivo ed imparziale qualsiasi rapporto di affari che intrattengano, ad esempio nell'ambito dei rapporti con fornitori, contraenti, subcontraenti, consulenti e concorrenti, privilegiando gli interessi della Società.

In ogni caso, i Collaboratori non devono utilizzare la propria posizione o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del loro rapporto con la Società per ottenere vantaggi, diretti o indiretti, di natura patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per i propri familiari o per soggetti con cui abbiano rapporti di frequentazione abituale o per i propri soci o Collaboratori a qualunque titolo.

✓ **Rapporti con le controparti**

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i tirocinanti e i professionisti della Società, nello svolgimento degli atti professionali, devono agire secondo i valori specificati nel presente documento e nel rispetto dei codici di deontologia professionale delle categorie d'appartenenza.

✓ **Doni e omaggi**

Agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai professionisti è consentito accettare o elargire doni o altre forme di omaggio, solo se di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come strumenti atti a ottenere vantaggi in modo improprio.

Non possono in nessun caso essere accettati o elargiti regali sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro.

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore ad € 150,00, anche per i dipendenti pubblici, in ottemperanza con quanto previsto dalla legge 190/2012 che ha introdotto il "codice di comportamento per i dipendenti pubblici", prevedendo per gli omaggi un valore

massimo pari ad € 150,00, anche sotto forma di sconto.

Le restrizioni al ricevimento di regali si estendono anche ai familiari del personale o ai soci (intesi come soggetti che intrattengono in via contrattuale o associativa rapporti di natura imprenditoriale con il Collaboratore).

✓ **Riservatezza delle informazioni**

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i professionisti della Società devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative e comunque sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dagli strumenti regolativi della legislazione in questo campo, adottati dalla Società.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento se implica, con qualunque mezzo, la divulgazione o se offre l'opportunità di divulgazione di informazioni relative allo stato di salute dei soggetti oggetto delle valutazioni e analisi della Società.

✓ **Utilizzo dei beni aziendali**

È richiesto il corretto utilizzo dei beni aziendali, affinché siano utilizzati in modo funzionale allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifiche prescrizioni, da persone debitamente autorizzate.

✓ **Salvaguardia delle informazioni**

Solo le persone espressamente autorizzate dalla società possono aver accesso alle informazioni interne della società stessa, siano esse in forma cartacea o su supporto magnetico, elettronico od ottico, che possono essere utilizzate solo per i fini e per i periodi specificati nelle relative autorizzazioni.

Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i professionisti della Società sono direttamente responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie per preservare le informazioni della società di cui dispongono, da rischi di danneggiamenti o perdite e devono provvedere alla loro custodia per i periodi di tempo stabiliti dalle leggi e dai regolamenti interni.

✓ **Riservatezza delle informazioni aziendali**

Deve essere salvaguardato il carattere riservato delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività lavorative assegnate, delle decisioni e delle attività intraprese dalla Società, anche se tali informazioni non sono specificatamente classificate come riservate e non riguardano in modo specifico la Società, ma concorrenti, fornitori, e organismi pubblici, collegati con le attività della Società, indipendentemente da come tali informazioni siano state ottenute o comunicate, sino a quando tali informazioni non diverranno di dominio pubblico.

La Società rispetta la privacy dei suoi collaboratori e delle terze parti, richiedendo, ottenendo e utilizzando le informazioni personali solo nella misura necessaria alla gestione efficace delle proprie operazioni e nel rigoroso rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sulla protezione dei dati.

Inoltre, la Società richiede ai propri collaboratori di proteggere e mantenere sempre riservati i

propri dati personali ed i dati personali di altri collaboratori e di terze parti.

✓ **Trattamento dei dati personali relativi agli interessati**

I dati relativi agli interessati vengono trattati secondo le regole aziendali conformemente alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

La violazione degli obblighi e delle disposizioni potrebbe comportare conseguenze di natura disciplinare e nei casi più gravi di natura penale.

✓ **Ambiente di lavoro**

La Società vigila affinché le persone che collaborano con essa non subiscano alcun tipo di discriminazione o di molestia nello svolgimento dell'attività lavorativa; è particolarmente attenta al rispetto delle leggi che tutelano i diritti umani ed il lavoro, promuove l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione, lavoro illegale, forzato, schiavitù o servitù, con particolare riguardo al lavoro minorile, e impronta a tali principi anche il rapporto con fornitori e appaltatori.

5. Metodologia di predisposizione del Modello

Il Modello di Balestrieri Impianti s.r.l. è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.


Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto e con *le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, emanate da Confindustria nella versione del giugno 2021, la Società ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali;
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema

di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;

- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In questa ottica Balestrieri Impianti s.r.l. si è avvalsa di consulenti esterni specializzati nel settore di riferimento, avviando un progetto di analisi (procedura di **risk analysis**) e adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo (procedura di **risk assessment**), tesa alla redazione di protocolli in grado di eliminare/contenere il rischio-reato (procedura di **risk management**) al di sotto di quello ritenuto 'accettabile' in base al processo enucleato nel sinottico di seguito riportato.



(Confindustria, Linee-guida, 2021)

Nella stesura del presente documento la Società ha preso in considerazione e valutato anche le Linee Guida I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per l'adozione del modello organizzativo e gestionale, nella versione di giugno 2009 ed aggiornate nel dicembre 2015.

In relazione alla possibile commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in

ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e della normativa speciale ad esso collegata.

Infine, è da precisare che i protocolli della parte speciale tengono conto delle certificazioni ottenute da Balestrieri Impianti s.r.l., che tramite il presente modello organizzativo e gestionale attua e valorizza le sinergie con i sistemi aziendali di gestione conformi alle norme (ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 9001:2015) per la erogazione del servizio di lavaggio delle terre da spazzamento con il fine ultimo di bonificare questo materiale dagli elementi inquinanti e dividerlo nelle diverse granulometrie per ottenere materiale certificato per l'edilizia, la cosiddetta "materia prima seconda":

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società procede ad impiantare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le modifiche al Modello sono di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico.

6. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera dell'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Unico può provvedervi in maniera autonoma, informando l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al l'Amministratore Unico affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. L'Amministratore Unico provvede ad aggiornare, se necessario, la parte speciale del Modello. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate al Modello.

7. Rapporti con Balestrieri Holding S.p.A.

Senza che ciò determini alcuna limitazione di autonomia per la Balestrieri Impianti s.r.l., nell'adozione del presente Modello la Società ha tenuto conto della realtà di gruppo in cui si inserisce al fine di prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato e contrastare più efficacemente

la criminalità d'impresa. In questa ottica, la Società ha implementato il proprio MOG, ispirandone i protocolli attuativi ai principi comuni dettati dalla Balestrieri Holding S.p.A. che vengono declinati e integrati da valori etico-comportamentali coerenti con il proprio settore di attività e la propria regolamentazione interna.

Il Modello della Società è comunicato all'Amministratore di Balestrieri Holding S.p.a. e all'Organismo di Vigilanza. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al Modello, è comunicata dall'OdV della Società a Balestrieri Holding S.p.A. Tale raccordo stabilizzato in flussi informativi periodici formalizzati – consente di sviluppare adeguati presidi in fase di monitoraggio (follow-up del Modello 231) e favorisce la sensibilizzazione dei processi di risk-management.

In ogni caso, le procedure di compliance assicurano il rispetto dei poteri gestori degli organi di vertice della Controllata, salvaguardandone l'autonomia finanziaria e patrimoniale alla luce dei principi della trasparenza e della correttezza contabile.

8. Reati rilevanti per la Società

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);

- reati ambientali (art. 25-*undecies*)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società le seguente categorie criminose:

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*), i delitti contro l'industria e il commercio (art.25-*bis*.1), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1), i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*), gli abusi di mercato (art. 25-*sexies*), razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), i reati in materia di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – *quaterdecies*) e i delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*). Si tratta infatti di reati scarsamente significativi per Balestrieri Impianti s.r.l., che svolge un'attività distante da tali fenomenologie delittuose, tanto da renderne la configurazione pressoché incompatibile con i criteri di imputazione pretesi dalla disciplina di riferimento.

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati astrattamente rilevanti per Balestrieri Impianti s.r.l., le attività sensibili della Società, cioè quelle connotate dal rischio di commissione dei reati della specie di quelli elencati, e prevede per ciascuna di essa principi e protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti che di futura introduzione nel Decreto.

9. Destinatari del Modello

Il Modello di Balestrieri Impianti s.r.l. si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra e in generale a tutti i dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- ai Consulenti e a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su mandato o per conto della stessa o agiscono nel suo interesse in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali.

L'Amministratore Unico valuta con l'Organismo di Vigilanza eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e gli Strumenti di attuazione del Modello.

10. Organismo di Vigilanza

10.1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo,

indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio **Regolamento di funzionamento**, approvandone i contenuti e presentandolo all'Amministratore.

10.2. Requisiti e composizione

L'Amministratore nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che dovrà essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi componenti, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Amministratore.

Inoltre, per garantire maggiormente l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza

vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun componente non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società;

Pertanto, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ✓ essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o degli azionisti di riferimento;
- ✓ trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

Di contro, la Società fonda la corretta operatività dell'OdV sui requisiti oggettivi di seguito indicati:

- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da componenti interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri componenti, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema

dei controlli preventivi dell'ente.

Applicando tali principi alla realtà aziendale e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve esprimere capacità di gestione aziendale e di processi di monitoraggio e contenimento del rischio tipico delle organizzazioni complesse.

10.3. Requisiti di eleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

All'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV.

10.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'Amministratore Unico nomina l'Organismo di Vigilanza motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica per tre esercizi e, ferma restando la ri-eleggibilità, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso determinazione dell'Amministratore Unico per uno dei seguenti motivi:

-
- perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
 - inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
 - mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
 - mancata collaborazione con gli altri organi di controllo;

È fatto obbligo all'OdV di comunicare all'AU la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

L'Amministratore che revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo con adeguata motivazione provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico stesso.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, dando comunicazione scritta all'amministratore Unico ed agli altri componenti dell'OdV.

In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, l'AU provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

10.5. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, giustificando l'opportunità della convocazione. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente all'Amministrazione, cui riferisce tramite uno o più dei propri componenti.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato all'Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Amministratore.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 13;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Amministratore eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con l'amministratore, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere, con cadenza minima semestrale, una relazione scritta all'Amministratore, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 10.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Amministratore;
- coordinarsi con i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Al fine di prevenire la commissione dei predicate-crimes, l'OdV può svolgere le sue verifiche anche avvalendosi dei responsabili delle diverse funzioni di Balestrieri Impianti. In particolare, potrà affiancarsi alla funzione amministrativo-contabile per accertare la esistenza di adeguati presidi, quali:

- adozione di adeguate procedure per la gestione della contabilità fornitori (ciclo passivo);
- creazione anagrafiche fornitori fondate su verifiche preliminari dei requisiti;
- adeguata verifica dei dati contenuti nelle fatture e relative corrispondenza alla prestazione

(esecuzione di servizi o consegna di beni) che ne è oggetto.

10.6. Flussi informativi da e verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Amministratore, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base semestrale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - ✓ sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - ✓ valutazione dei controlli svolti dalle Commissioni di Vigilanza del GIA della Prefettura di Salerno in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla White list presso il medesimo Ufficio Governativo;
 - ✓ valutazione dei controlli svolti dall'auditor indipendente sul rispetto della normativa in tema di salute, sicurezza e ambiente;
 - ✓ eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - ✓ eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - ✓ segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - ✓ procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - ✓ valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - ✓ eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - ✓ rendiconto delle spese sostenute;
 - ✓ Ricognizione delle attività formative svolte in materia di D.Lgs. 231/2001.

L'Amministratore ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

Tutto il personale aziendale o i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno **l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza** per segnalare casi di commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, attraverso apposito numero telefonico, posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata.

L'Ufficio Amministrativo e i responsabili di area, tenuti a una costante collaborazione con l'OdV, nonché coloro i quali si occupano a diverso titolo dei processi di natura prettamente fiscale o di attività già mappate all'interno del modello di organizzazione gestione e controllo che possano indirettamente incidere sulla contabilità aziendale e, dunque, rilevare ai fini della commissione dei reati tributari di nuova introduzione (es. consulente fiscale, responsabile della funzione acquisti, ecc.) informano l'OdV di ogni criticità insorgente nelle aree di propria competenza.

Le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta, previo mantenimento della riservatezza del soggetto segnalante. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni secondo quanto previsto dal paragrafo 13.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Telefono	+39 081 513 32 49
Casella di posta (Organismo di Vigilanza)	odvbalestrieriimpianti@pec.it

L'OdV si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

La Società si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società stessa o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

10.7. Flussi informativi verso Balestrieri Holding S.p.A.

Al fine di garantire uno scambio informativo virtuoso, la Società informa Balestrieri Holding S.p.A. delle attività di vigilanza più significative svolte dall'Organismo di Vigilanza interno, nonché delle eventuali carenze o necessità di miglioramento riscontrate, delle azioni eventualmente intraprese per la prevenzione dei reati-matrice e, soprattutto, di sanzioni applicate.

L'OdV della Società informa altresì tempestivamente la Balestrieri Holding S.p.A. in caso di violazione del Modello e dei protocolli di prevenzione e ogni qualvolta si verificano fatti rilevanti o che impongono l'aggiornamento dei protocolli o modifiche organizzative.

La cinghia informativa costituita tra le Società è prodromica a garantire la completezza e tempestività di tutte le notizie utili ai fini della migliore conduzione delle attività ispettive da parte degli organi di controllo; pertanto, i flussi dovranno avere quale scopo principale la finalità conoscitiva, mirando a stimolare l'attività di verifica del gruppo su settori di attività rilevatisi a rischio.

11. Whistleblowing

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che interviene sull'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo l'inserimento di 3 nuovi commi (comma 2-bis, 2-ter e 2-quater). In particolare, l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 dispone:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

-
- al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
 - al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La Legge sul whistleblowing introduce un sistema di norme volto a migliorare l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni, incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell'onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. "inversione dell'onere della prova a favore del segnalante").

11.1. La procedura di whistleblowing

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice di Comportamento.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing ha adottato una specifica "Procedura organizzativa e norme comportamentali ex D.Lgs. n. 231/2001" nella quale sono definite le modalità di segnalazione da parte dei propri collaboratori, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, i quali sono stati resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società assicura, altresì, la puntuale informazione dell'Amministrazione, dei membri degli organi sociali nonché di tutti i soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve

essere effettuata.

11.2. Ambito di applicazione per la procedura di whistleblowing.

La procedura è volta a regolamentare, incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decida di farne segnalazione. Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati;
- comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello Organizzativo.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto puntuale e non generico e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica: odvbalestrierimpianti@pec.it.

La Società, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa, istituisce un ulteriore canale informativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

12. Prestazioni da parte di terzi

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi

(ad es. altre società), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice a conoscere e a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Balestrieri Impianti s.r.l. di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

13. Sistema sanzionatorio

13.1. Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti di attuazione del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della altrui redazione di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per eludere il sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alle attività di vigilanza dell'OdV;
- frapporre ostacoli o impedire l'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;

-
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto o da regolamenti interni alla Società, ed in conformità alla normativa giuslavoristica.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità della condotta, ovvero a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato la violazione del Modello. Le sanzioni sono applicate in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e al vigente CCNL di categoria applicabile.

I provvedimenti disciplinari sono applicati indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'idoneità del sistema disciplinare, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei destinatari, ivi inclusi gli interventi nei confronti dei soggetti esterni, sono affidati all'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, vengono stabilite le seguenti misure disciplinari applicabili verso i destinatari del Modello.

13.2. Misure disciplinari

Nei confronti dei potenziali **lavoratori dipendenti** (operai, impiegati e quadri secondo l'inquadramento definito dal CCNL di categoria vigente) si applicano le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo verbale in caso di lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di lievi violazioni delle procedure e norme interne previste e/o richiamate dal Modello;
- b) richiamo scritto o multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione nel caso in cui le inosservanze/violazioni di cui al punto a), ancorché non lievi, siano comunque non gravi ma reiterate;
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni nel caso in cui le inosservanze/violazioni di cui al punto a) siano tali da essere considerate di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- d) licenziamento per giustificato motivo in caso di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni

e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto;

- e) licenziamento per giusta causa in caso di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di un comportamento consapevolmente in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e all'Amministratore mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione attivano i procedimenti di loro competenza al fine di avviare le contestazioni ed eventualmente comminare le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all'eventuale revoca di procure o deleghe precedentemente conferite.

In particolare, tenuto conto del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra la Società e il lavoratore con la qualifica di dirigente, potranno essere applicate, nei casi di massima gravità della violazione commessa, misure disciplinari non conservative, ovvero il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa. Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, la Società si riserva la facoltà di disporre un provvedimento di carattere conservativo, laddove previsto dai contratti individuali o dai contratti aziendali eventualmente stipulati.

Se la violazione riguarda l'Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore censurando la condotta contraria al codice etico ed ammonendolo in merito alle conseguenze del perpetrare tale comportamento illegittimo.

I principi e le procedure contenuti nel Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società devono essere rispettati anche dai liberi professionisti che stipulano contratti di incarico libero professionale con Balestrieri Impianti. In particolare, la Società prevede che la grave negligenza nel rispetto dei principi e delle procedure contenuti nel Modello e la recidiva commissione di infrazioni comporterà la risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiesta di risarcimento da parte della Società qualora le suddette violazioni possano aver arrecato ad essa danni diretti concreti.

Per i provvedimenti nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico dettata per gli stessi (v. paragrafo 10.4).

Ogni comportamento posto in essere da **terze parti** in violazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento o che sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione per giusta causa dei rapporti contrattuali, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento

qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società. In tali casi, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'Amministratore Unico il quale valuterà conformemente alle previsioni contrattuali le modalità per procedere all'accertamento delle violazioni e l'intervento da intraprendere nei confronti del soggetto esterno (sentita eventualmente la funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore).

Ogni violazione delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

14. Comunicazione e formazione

La Società si impegna a comunicare l'adozione del Modello e a garantire la diffusione dei contenuti del Modello verso tutti i destinatari.

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dalla Direzione, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite *brochure*, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 9, esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale. Con riferimento ai soggetti terzi vale altresì quanto indicato al paragrafo 12.

Tutti i destinatari sono tenuti ad acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, alla sua efficace attuazione.

I nuovi assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, copia del Modello e sottoscrivono un'apposita dichiarazione attestante la ricezione degli stessi e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

La Società adotta idonei strumenti di comunicazione per aggiornare il personale su eventuali modifiche apportate al Modello, nonché su ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo che dovesse intervenire.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto e del Modello da parte di tutti gli eventuali dipendenti delle Direzioni e Funzioni aziendali e degli Organi sociali. Gli interventi formativi sono differenziati in funzione del ruolo/qualifica dei destinatari e delle attività sensibili in cui operano.

Con riferimento ai reati tributari, Balestrieri Impianti s.r.l. pianifica e realizza programmi di formazione calibrati in funzione del livello di rischio dell'area di operatività dei Destinatari del presente Modello, che vengono resi edotti in ordine a:

- i. profili di rischio intrinseci all'attività d'impresa;
- ii. forme di manifestazione delle fattispecie incluse nei reati-matrice;
- iii. protocolli di prevenzione e contrasto;
- iv. comportamenti attesi in relazione alle modifiche introdotte con la revisione del Modello.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita operativamente dalla Direzione, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, che valuta l'efficacia dei programmi di formazione con riferimento al contenuto dei corsi, ai destinatari,

alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della frequenza e alle misure da adottare nei confronti di quanti non li frequentino senza giustificato motivo.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che consentano la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, anche al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso altresì commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici e i relativi contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza.

14.1. Formazione: personale neo-assunto

Con riguardo al Personale neo-assunto è prevista un'attività informativa e di formazione basata su:

- la consegna, unitamente alla lettera di assunzione, di una copia del Codice di Comportamento e di una comunicazione informativa sul Modello adottato dalla Società;
- l'erogazione di un corso e-learning sulle tematiche ex D.Lgs. 231/01: i Reati sanzionati, il Modello, l'Organismo di Vigilanza, le principali attività sensibili individuate al fine di prevenire i Reati sanzionati dal D.lgs. 231/01, le potenziali condotte illecite, i flussi informativi che devono essere veicolati all'Organismo di Vigilanza, i canali di segnalazione.

14.2. Formazione: personale impiegato nelle aree di rischio

La formazione del Personale impiegato nelle aree di rischio deve avvenire possibilmente sulla base di programmi di formazione in aula da erogarsi a seguito dell'aggiornamento del Modello e sulla base di specifiche esigenze, ad esempio su tematiche di particolare interesse (Reati di nuova introduzione, Attività Sensibili particolarmente rilevanti, ecc.). Le attività di formazione dovranno avere carattere ciclico ed essere periodicamente ripetute secondo le indicazioni fornite dall'OdV.